

## Aliquote e Detrazioni ICI 2003

(approvate con deliberazione della giunta municipale n. 7 del 08.01.2003)

1. a) **5,5 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
b) **6 per mille** per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431;  
c) **9 per mille** per le unità immobiliari non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo della Legge 9/12/1998 n. 431;  
d) **7 per mille** per tutti gli immobili non compresi nei punti a), b), c), incluse le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito ai familiari ed affini del 2° grado con obbligo di residenza anagrafica;
2. la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in Euro 103,29;
3. la predetta detrazione è elevata a Euro 154, 94 per i soggetti che si trovano nelle condizioni sotto indicate:
  - a) proprietari di una sola abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, che siano titolari di pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% o ricoverati in lungo degenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo superiore ai mesi otto;
  - b) famiglie proprietarie di un'unica abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, e con **reddito lordo** non superiore al trattamento riconosciuto dall'I.N.P.S. alle persone in cassa integrazione straordinaria, **pari a € 9.494,52** annui;

In caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unità abitativa.